

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 2 agosto 2021

In Aosta, il giorno due (2) del mese di agosto dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA. _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **956** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 17/2021 PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE TITOLARI DI MUTUI AGEVOLATI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 13 luglio 2021, n. 17 (Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la quale prevede all'articolo 1, comma 1, al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale e al fine di assicurare il recupero del capitale relativo ai mutui concessi dalla società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), la rinegoziazione dei mutui agevolati concessi ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 7 in capo alle imprese con posizioni debitorie classificate da FINAOSTA S.p.A. come credito deteriorato e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano beneficiato della sospensione di cui alla legge regionale 9 aprile 2021, n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

precisato che la misura è volta a consentire il "salvataggio" di imprese che manifestano segnali di difficoltà transitoria nell'ambito dell'attuale contesto socio-economico che, per effetto della pandemia, risulta di per sé sfavorevole al recupero di redditività, a prescindere dalle cause originarie di tale difficoltà transitoria;

atteso che FINAOSTA S.p.A. è autorizzata, ai sensi della l.r. 17/2021, a disporre l'allungamento del piano di ammortamento dei mutui agevolati a favore delle imprese titolari di posizioni debitorie classificate da FINAOSTA S.p.A. come "crediti deteriorati", che non hanno beneficiato della sospensione di cui alla l.r. 5/2021, previa valutazione del merito creditizio di ciascuna singola impresa, senza alcun ulteriore requisito di accesso, fino ad un massimo di sette anni, oltre ad un eventuale periodo di preammortamento di massimo due anni, con contestuale eventuale variazione di altre condizioni contrattuali e che la durata dell'allungamento è definita da FINAOSTA S.p.A. in coerenza, da un lato, con le capacità di rimborso delle imprese, e dall'altro lato, con le finalità di prudente gestione del proprio credito;

visto il parere in materia di aiuti di Stato espresso dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato con nota prot. n. 8633 del 30/7/2021;

dato atto che l'articolo 1, comma 6, della l.r. 17/2021 stabilisce che la Giunta regionale definisca con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla medesima legge;

ravvisata pertanto la necessità di disciplinare i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella l.r. 17/2021 da parte di FINAOSTA S.p.A.;

considerato che, come comunicato dagli uffici di FINAOSTA S.p.a., i mutui potenzialmente oggetto della suddetta rinegoziazione, ovvero classificati come posizioni deteriorate, sono 51, con un'esposizione totale di circa 20 milioni di euro;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti sul bilancio regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura credito e previdenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 17/2021 di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 13/07/2021.

1. Definizioni

Nel presente documento si adottano le seguenti definizioni:

“Posizioni debitorie classificate come credito deteriorato”: le esposizioni creditizie per cassa verso debitori che ricadono nella categoria “non-performing” come definita nel Regolamento UE 680/2014 della Commissione e successive modificazioni e integrazioni rappresentata dalle inadempienze probabili e dalle esposizioni scadute deteriorate, così classificate ai fini di bilancio da Finaosta S.p.A, alla data di entrata in vigore della legge regionale. Sono escluse ai fini della presente le imprese classificate a “sofferenza”, ovvero le imprese valutate da Finaosta S.p.A. in stato di insolvenza, il cui contratto di mutuo è stato risolto e la cui esposizione è oggetto di procedure, stragiudiziali e giudiziali, di recupero del credito.

“Rinegoziazione”: la concessione dell’allungamento della durata residua dell’ammortamento del mutuo e la concessione di un eventuale periodo di preammortamento con contestuale variazione di altre condizioni contrattuali (periodicità di preammortamento e ammortamento, della data di scadenza delle rate, del tasso di interesse in applicazione dell’agevolazione concedibile in regime “de minimis”).

“Spese di istruttoria e costi per gli adempimenti notarili”: per la valutazione istruttoria è previsto, da parte dell’impresa richiedente, il pagamento di una commissione istruttoria sul capitale residuo del mutuo o dei mutui oggetto di rinegoziazione così come prevista e pubblicata sul foglio informativo analitico di questa misura. Per la rinegoziazione del mutuo è inoltre richiesta una modificazione del contratto originale che se stipulato in origine per scrittura privata autenticata richiede l’intervento di un Notaio i cui costi sono a carico dell’impresa richiedente la rinegoziazione così come le imposte di bollo, di registro e ipotecarie se dovute.

“Impresa”: ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento generale di esenzione per categoria UE 651/2014, ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, compresi i liberi professionisti e i lavoratori autonomi. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica, compresi i liberi professionisti.

“Impresa Unica”: ai sensi dei Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 “*de minimis*” s’intende impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

“Unità economica”: ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato concessi a valere sul “Quadro temporaneo emergenza Covid-19”, diversi enti con personalità giuridica distinta possono essere considerati come una singola unità economica. Si considera quindi che tale unità economica costituisca l'impresa interessata. A tale riguardo, per la Corte di giustizia è rilevante l'esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici.

“Impresa in difficoltà”:

- ai sensi dei Regolamenti UE 1407/2013 e UE 1408/2013 “*de minimis*” s'intende impresa in difficoltà: l'impresa che, alla data di presentazione della domanda, è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese qualora si trovi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-
- ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria UE 651/2014, **l'impresa diversa da una micro o piccola impresa** che già alla data del 31 dicembre 2019, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai

fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Qualora si tratti invece di **micro o piccola impresa**, l'impresa che, alla data del 31 dicembre 2019:

- 1) è soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e ha ricevuto aiuti per il salvataggio e che al momento della concessione dell'aiuto non ha rimborsato il prestito o non ha revocato la garanzia o
- 2) ha ricevuto aiuti per la ristrutturazione e che al momento della concessione dell'aiuto è soggetta al piano di ristrutturazione.

“PMI”: una **“Micro impresa, Piccola impresa, Media impresa”**

“Micro impresa”: un'impresa che ha:

- meno di 10 occupati, e
- un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

“Piccola impresa”: un'impresa che ha:

- meno di 50 occupati, e
- un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

“Media impresa”: un'impresa che ha:

- meno di 250 occupati, e
- un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

“Grande impresa”: un'impresa che ha:

- più di 250 occupati, e
- un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Ai fini della determinazione del requisito dimensionale della Micro impresa, Piccola impresa, Media impresa e Grande impresa ai sensi dell'Allegato 1) del Regolamento generale di esenzione per categoria UE 651/2014 devono essere ricomprese anche le imprese ad essa associate e/o collegate così come definite all'articolo 3 dell'Allegato 1) del medesimo Regolamento.

“Quadro temporaneo emergenza Covid 2019”: è il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19”* approvato con Comunicazione n. C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

“Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02”: è la Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione e fissa i margini relativi ai prestiti applicabili a seconda del rating delle imprese e della garanzie offerte. Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione ai fini del calcolo dei valori attuali

“Clausola Deggendorf”: sempre limitatamente alla concessione di aiuto di Stato a valere sulla misura “Quadro temporaneo emergenza Covid 2019”, principio richiamato da tutte le linee guida sulla compatibilità degli aiuti di Stato e dai regolamenti generali di esenzione per categoria che prevede che le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero

2. Disciplina dell’Unione Europea - Calcolo dell’aiuto di Stato

Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi:

- ai sensi del “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” approvato con Comunicazione n. C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche di cui l’ultima con Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.
L’agevolazione concessa a valere sul “*Quadro temporaneo*” è pari al capitale residuo alla data dell’ultima rata pagata.
Sono esclusi gli oneri fiscali a suo tempo anticipati da Finaosta S.p.A. alla stipula del contratto di mutuo e non rimborsati e gli interessi passivi e di mora dovuti dalla data dell’ultima rata pagata alla data di stipula del contratto di rinegoziazione;
L’aiuto è concesso fino al massimale complessivo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.
Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi all’impresa richiedente, verificabili dall’Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, le imprese richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata¹;
- ai sensi dei regolamenti Reg. (UE) n. 1407/2013, pubblicato in GUUE n. L 352 del 24 dicembre 2013 e Reg. (UE) n. 1408/2013, pubblicato in GUUE n. L 352 del 24 dicembre 2013, nel rispetto del massimale complessivo di 200.000 euro per impresa unica (25.000 euro per il settore della produzione primaria), secondo quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, dei regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013 e s.m.i.
L’agevolazione concessa a valere sui Regolamenti “*de minimis*”, è calcolata nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, applicando al tasso base (IBOR a 1 anno) pubblicato sulla GUCE e in vigore alla data di concessione

¹ Punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Vedi FAQ al seguente indirizzo:
https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx

dell'agevolazione un margine. Tale margine da applicare è determinato dalle risultanze istruttorie di Finaosta S.p.A. sulla base:

- della categoria di rating assegnato all'impresa stessa;
- della garanzie poste a tutela del finanziamento.

La categoria di rating delle imprese richiedenti la rinegoziazione, trattandosi di credito deteriorato, è di norma di "Difficoltà finanziaria (CCC e inferiore)" (da non confondere con la definizione di "Impresa in difficoltà" di cui all'articolo 1 – Definizioni), così come definita nella matrice prevista nella summenzionata "Comunicazione" e potrà comunque essere rivista in miglioramento, ad esempio, a "Scarso (B)" o "Soddisfacente (BB)" qualora, in seguito alla rinegoziazione, i parametri economico-finanziari delle imprese risultino migliori dei limiti minimi previsti dai criteri di valutazione stabiliti da Finaosta S.p.A.

Le garanzie poste a tutela del finanziamento sono classificate, sempre dalla summenzionata matrice, in Elevate, Normali e Basse.

L'agevolazione è calcolata sul capitale residuo del mutuo alla data dell'ultima rata pagata ed è pari alla differenza tra l'aiuto conteggiato sulla base della durata del piano di ammortamento e preammortamento rinegoziato e l'aiuto calcolato sulla base della durata residua del piano di ammortamento originariamente stipulato.

Qualora dai conteggi dovesse essere superato il plafond "*de minimis*" ciò determina un incremento del tasso di interesse applicato al mutuo rinegoziato al fine di ricondurre il "*de minimis*" utilizzato nel limite disponibile, in caso contrario l'agevolazione non è concedibile.

- limitatamente alla concessione di aiuto di Stato ai sensi del "Quadro temporaneo emergenza Covid 2019, ai sensi dell'articolo 53 del d.l. 34/2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui l'impresa richiedente risulti destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Il Registro Nazionale dei aiuti di Stato istituito con la legge 115/2015 consente di poter verificare la lista Deggendorf interrogando la banca dati al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza.

I mutui agevolati sono cumulabili con altre agevolazioni, nel rispetto di limiti imposti dalla normativa riguardante gli aiuti di Stato.

3. Presentazione e documentazione da allegare alla domanda

Le domande di rinegoziazione, firmate digitalmente, devono essere presentate telematicamente, all'indirizzo pec: finaosta.smc@legalmail.it (la ricevuta di avvenuta consegna della casella pec del mittente vale come ricevuta di avvenuta presentazione) entro il termine perentorio del 31 agosto 2021 in competente bollo su modulo pubblicato sulla specifica pagina web del sito www.finaosta.com.

Non sono ammissibili le domande:

- presentate successivamente alla data del 31 agosto 2021;
- inoltrate su altro indirizzo pec di Finaosta S.p.A. diverso da finaosta.smc@legalmail.it;
- utilizzando un modello diverso da quello pubblicato sul sito;

- prive del numero di marca da bollo;
- la cui documentazione istruttoria sia presentata successivamente alla data del 30 settembre 2021.

La domanda deve riferirsi alla complessiva posizione debitoria dell'impresa verso Finaosta S.p.A..

La documentazione da allegare al modello di domanda è pubblicata sul sito www.finaosta.com.

La domanda di rinegoziazione non determina la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel corso dell'istruttoria creditizia sulla stessa da parte di Finaosta S.p.A..

Le rate che scadranno nel corso dell'istruttoria creditizia e risulteranno insolute verranno segnalate come tali nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia ai sensi della normativa vigente.

La segnalazione dello "sconfino" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia cesserà, di norma, nel mese successivo alla data di stipula del contratto di rinegoziazione.

In considerazione del termine previsto in legge per la presentazione delle domande, 31 agosto 2021, è consentita alle imprese la presentazione della documentazione istruttoria entro il 30 settembre 2021. La mancata presentazione della documentazione istruttoria nella sua interezza entro tale termine è causa di inammissibilità della domanda.

In considerazione della scadenza prevista al 31 dicembre 2021 della validità del "Quadro temporaneo" qualora considerati i tempi tecnici di istruttoria non sia possibile per Finaosta S.p.A. deliberare la concessione della rinegoziazione entro tale termine le richieste presentate a valere su tale regime, qualora il regime non sia prorogato, saranno deliberate in regime "*de minimis*" *Regolamenti UE 1407/2013 o 1408/2013*.

4. Capitale residuo del mutuo, interessi contrattuali, oneri fiscali, durata, periodicità e rate di preammortamento e ammortamento, tasso di interesse, soggetti beneficiari e soggetti esclusi

4.1 Capitale residuo del mutuo oggetto della rinegoziazione

L'importo del mutuo oggetto di rinegoziazione è pari al capitale residuo alla data dell'ultima rata pagata.

Finaosta S.p.A. in seguito alla concessione della rinegoziazione provvederà pertanto a stornare le fatture insolute a carico dell'impresa.

Nel caso di pagamento parziale di una rata il capitale residuo è pari all'importo del capitale residuo dell'ultima rata interamente pagata maggiorato dell'importo della quota capitale insoluto della rata parzialmente pagata.

4.2 Interessi da corrispondere durante il preammortamento

Gli interessi da corrispondere durante l'eventuale periodo di preammortamento sono composti:

- dagli interessi contrattuali arretrati dovuti sul capitale residuo del mutuo, ricalcolati, al tasso contrattualmente stabilito, dalla data dell'ultima rata pagata alla data di stipula del contratto di rinegoziazione;
- dagli interessi di mora calcolati sul capitale residuo del mutuo al tasso di mora dalla data dell'ultima rata pagata alla data di stipula del contratto di rinegoziazione;

- dagli interessi contrattuali, calcolati al tasso contrattualmente stabilito, sul capitale residuo del mutuo per il periodo di preammortamento di cui beneficia l'impresa in seguito alla rinegoziazione.

4.3 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali anticipati da Finaosta S.p.A. alla data di stipula del contratto di mutuo e non rimborsati saranno ricalcolati e rimborsati sulla base del nuovo piano di ammortamento determinato in seguito alla rinegoziazione.

4.4 Durata dell'ammortamento e del preammortamento

La durata residua del periodo di ammortamento del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione corrisponde al numero di rate originariamente previste al netto di quelle regolarmente pagate. La durata residua del periodo di ammortamento è prorogata di un ulteriore periodo di ammortamento della durata massima di anni 7. La proroga della durata del periodo residuo di ammortamento è determinata sulla base delle valutazioni istruttorie di Finaosta S.p.A. in funzione della capacità di rimborso dell'impresa.

È inoltre previsto un eventuale periodo di preammortamento per il rimborso degli interessi così come determinati al punto 4.2 della durata massima di anni 2, determinato da Finaosta S.p.A. sulla base delle proprie valutazioni istruttorie.

4.5 Tasso di interesse

Il tasso di interesse applicabile al mutuo oggetto di rinegoziazione è quello fissato dal contratto di mutuo originario, così come eventualmente modificato con provvedimento regionale, e non può essere modificato, fatta salva l'ipotesi di aumento del tasso di interesse prevista al precedente punto 2) - Disciplina dell'Unione Europea – Calcolo dell'Aiuto di Stato al fine di consentire all'impresa richiedente l'agevolazione in regime "de minimis", se necessario, di poter beneficiare della rinegoziazione del mutuo.

4.6 Periodicità di ammortamento e preammortamento

La rinegoziazione del mutuo modifica la periodicità delle rate di ammortamento e di preammortamento da semestrale a mensile.

4.7 Rate di preammortamento e ammortamento

Le rate di preammortamento sono pari agli interessi così come conteggiati al punto 4.2 suddivisi per il numero di mesi della durata del preammortamento.

Le rate di ammortamento sono calcolate sul capitale residuo al tasso di interesse contrattuale secondo il metodo di ammortamento alla "francese" a rate costanti e quote capitale crescenti.

4.8 Soggetti beneficiari

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale possono richiedere la rinegoziazione del mutuo le imprese, Micro, Piccole, Medie e Grandi, con posizioni debitorie classificate da Finaosta S.p.A. come "credito deteriorato" così come definito all'articolo 1 - Definizioni, alla data di entrata in vigore della legge regionale che non hanno beneficiato della sospensione di cui alla legge regionale 9 aprile 2021 n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

4.9 Soggetti esclusi

Non possono richiedere la rinegoziazione dei mutui di cui all'art. 1 della legge:

- 1) le imprese che hanno beneficiato o possono beneficiare dell'agevolazione prevista dalla legge regionale 9 aprile 2021 n. 5;
- 2) le imprese classificate a sofferenza;
- 3) le imprese il cui contratto di mutuo risulta scaduto o risolto alla data di entrata in vigore della legge;
- 4) per gli aiuti da concedere in *de minimis*, le imprese rientranti nella categoria delle imprese in difficoltà alla data di presentazione della richiesta di rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 4 comma 3, lettera a) dei regolamenti "*de minimis*" Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'aiuto non può in ogni caso essere concesso alle imprese che risultano in difficoltà.
- 5) le imprese che si trovano già in stato di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 alla data del 31/12/2019 qualora l'aiuto sia concesso nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19* fatta eccezione per le micro e piccole imprese purché al momento della concessione:
 - non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia, o
 - non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione;
- 6) le imprese del settore finanziario e creditizio.

5. Istruttoria delle richieste di rinegoziazione

Finaosta S.p.A. registra in ordine cronologico le domande presentate e le esamina ai sensi della propria procedura interna di valutazione creditizia.

In caso di inammissibilità della domanda ne è data comunicazione diretta all'impresa richiedente tramite comunicazione pec. In tale caso, qualora non sia decorso il termine ultimo del 31 agosto 2021, l'impresa può ripresentare la domanda.

L'istruttoria di valutazione creditizia dell'istanza di rinegoziazione si avvia con la presentazione della domanda completa della documentazione richiesta nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 3 – Presentazione della domanda e si conclude per le domande presentate a valere sul "*Quadro temporaneo*" con il provvedimento di concessione o di diniego da adottare entro il 31 dicembre 2021, fatta salva la proroga.

Come indicato al punto 3 – Presentazione della domanda, considerato il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della documentazione istruttoria qualora i tempi tecnici non consentano di rispettare il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal "*Quadro temporaneo*" per la concessione, le richieste di rinegoziazione a quella data ancora in fase istruttoria saranno deliberate in regime "*de minimis*" Regolamento UE 1407/2013 e 1408/2013.

Per le domande presentate a valere sul regime "*de minimis*" il termine per l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego è di 12 mesi dalla scadenza del termine ultimo

di presentazione delle documentazione istruttoria ovvero entro e non oltre il 30 settembre 2022.

L'istruttoria ha ad oggetto la capacità dell'impresa di generare liquidità sufficiente per rimborsare il mutuo o i mutui secondo il nuovo piano di ammortamento rinegoziato, tenuto conto degli impegni finanziari della stessa nei confronti del sistema creditizio, dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Pubblici per imposte e contributi non pagati e rateizzati nonché dell'attuale contesto di incertezza dovuto al perdurare dello stato di emergenza nazionale. La durata dell'eventuale periodo di preammortamento e dell'ulteriore periodo di ammortamento è determinata ai sensi del punto 4.4 in esito all'istruttoria.

In esito alla valutazione istruttoria della posizione debitoria complessiva dell'impresa è facoltà di Finaosta S.p.A. richiedere sia un'integrazione delle garanzie a suo tempo concesse sia una riduzione dell'esposizione debitoria stessa. In tali ipotesi la stipula del contratto di rinegoziazione del mutuo è subordinata all'adempimento di quanto richiesto nella delibera di concessione.

L'esito dell'istruttoria è comunicato da Finaosta S.p.A. all'indirizzo pec dell'impresa richiedente.

In caso di esito negativo dell'istruttoria creditizia Finaosta S.p.A. comunica all'impresa il diniego alla concessione della rinegoziazione e valuta la classificazione della stessa nel rispetto delle proprie procedure di classificazione del credito ai sensi della normativa applicabile.

6. Spese Istruttoria e oneri notarili

Le spese di istruttoria sono corrisposte dall'impresa richiedente all'atto della stipula del contratto di rinegoziazione.

Sono altresì a carico dell'impresa gli oneri notarili, le imposte e i bolli, derivanti dall'atto di rinegoziazione.

7. Classificazione del credito oggetto di rinegoziazione

La posizione debitoria classificata come "credito deteriorato" nonostante il venir meno del debito scaduto in seguito alla concessione della rinegoziazione, permarrà nella classificazione "credito deteriorato" in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.

8. Impegni e obblighi in capo all'impresa richiedente la rinegoziazione

Ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge le imprese si impegnano a fornire a Finaosta S.p.A. in qualsiasi momento e per tutta la durata residua del mutuo tutti i documenti, i dati, le informazioni, i chiarimenti e le notizie concernenti la propria situazione patrimoniale, economico-finanziaria e reddituale a semplice richiesta.

9. Relazione sull'efficacia e l'esito dell'applicazione della legge regionale

Entro il 31 dicembre 2021 Finaosta S.p.A. presenterà alla Giunta regionale una relazione con indicazione i) del numero e degli importi aggregati delle domande presentate rispetto al numero dei potenziali beneficiari, ii) del numero e degli importi aggregati delle domande che hanno beneficiato della rinegoziazione rispetto alle domande che hanno presentato la richiesta, iii) del numero e degli importi aggregati delle domande il cui esito è stato negativo con le relative motivazioni, in termini generali e astratti.